



Segreteria Generale

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 del 07-09-2022

OGGETTO:

NOMINA LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DELLA UNIPOLSAI S.P.A.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **sette** del mese di **Settembre**, alle ore **13:50** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		PRESENTI	ASSENTI	
AFFINITO NICOLA	Sindaco	X		
MORETTI MARIO	Assessore	X		
BARBATO NICOLA MAURO	Assessore	X		
BARBATO EUFEMIA	Assessore	X		
MAURIELLO ELISABETTA	Assessore		X	

Presenti **4**

Assenti **1**

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

VISTI:

- l'intimazione e messa in mora del 7.1.2021 dell'avv. Maurizio ROMAGNOLI, in nome e per conto della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., acquisita da questo Ente in pari data al prot.n. 132, per la ripetizione da questo Comune della somma di € 899.440,00, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi, versata da detta compagnia, quale assicuratrice del veicolo Fiat Iveco tg. DG482GS, condotto da Cesaro Giovanni e di proprietà di questo Comune, a titolo di risarcimento danni, per il sinistro stradale verificatosi in Carinaro l'8.3.2016, comportante il decesso della piccola Rosa Di Biase,

a seguito di diffida, in favore dei prossimi congiunti della succitata deceduta, signori Eufemia Sagliocco, Pietro Di Biase, Delia Stazio, e dell'avv. Antonio Martino, sull'asserito presupposto che fosse pacifica la responsabilità a carico di questo Comune, vertendosi in ipotesi di investimento di pedone con esito mortale, e che, poiché il succitato sig. Cesaro Giovanni era sprovvisto di idonea patente di guida, la garanzia assicurativa non fosse operativa, con conseguente legittimazione e diritto di detta compagnia assicurativa di agire in rivalsa nei confronti di questo Comune, in qualità di contraente-assicurato e proprietario del veicolo Fiat Iveco;

- l'atto di convocazione in mediazione per il giorno 20.7.2021 ore 16,00, presso la sede di Aversa c/o RECONCILIA ADR in Via Michelangelo Buonarroti, 103 – 81031 Aversa (CE), dell'Organismo di Mediazione INMEDIAR – Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato pratica N. 184/2021 del 19/02/2021, per un valore presunto di € 899.440,00, con annessa istanza di mediazione della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., trasmesso a mezzo pec il 6.7.2021 a questo Comune, che l'acquisiva in pari data al prot.n. 6808, con la quale la *“Unipolsai agisce in rivalsa nei confronti del Comune di Carinaro per ottenere la ripetizione di quanto erogato in favore degli aventi causa della de cuius Rosa di Biase in conseguenza del sinistro occorso il giorno 8.03.2016 (investimento di pedone)”*;

- la nota prot.n. 6967 del 9.7.2021, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Legale di questo Comune trasmetteva al broker di questo Comune Unicover S.p.A., per i provvedimenti di sua competenza e per la gestione della relativa controversia, il suddetto atto di convocazione in mediazione ed il relativo antecedente atto di intimazione e messa in mora del 7.1.2021 dell'avv. Maurizio Romagnoli, in nome e per conto della Unipolsai Assicurazioni S.p.A., acquisito da questo Ente in pari data al prot.n. 132, segnalando al riguardo che, da nota dell'avvocato Giuseppe Stellato, acquisita da questo Comune al prot.n.6370 in data 29.6.2020, che altresì si allegava in copia, il procedimento penale innanzi al Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Cesaro Giovanni, ritenuto nel suddetto atto di intimazione e messa in mora dell'avv. Maurizio Romagnoli come responsabile del sinistro, che ha cagionato il decesso della suddetta Rosa Di Biase, ed altri, risulta essere concluso *“con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in loro favore, a seguito di udienza preliminare da parte del GUP – Dott. Saladino presso il Tribunale di Napoli Nord, tenutasi in data 10/06/2020.”*;

- la nota prot.n. 7327 del 19.7.2021, con la quale, ad integrazione della precedente propria nota prot.n. 6967 del 9.7.2021, il Responsabile dell'Ufficio Legale di questo Comune trasmetteva al broker di questo Comune Unicover S.p.A. copia della Sentenza del Tribunale di Napoli Nord N. 220/20 R.G. Sent. depositata il 10.6.2020, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare, dott. Vincenzo SALADINO, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, all'epoca del sinistro in oggetto, amministratori e lavoratori di questo Comune, compreso il sig. Giovanni Cesaro, perché il fatto non sussiste;

- la nota prot.n. 7324 del 19.7.2021, con la quale il Responsabile del Servizio Legale di questo Comune, in riscontro alla succitata intimazione e messa in mora del 7.1.2021 dell'avv. Maurizio ROMAGNOLI, in nome e per conto della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., acquisita da questo Ente in pari data al prot.n. 132, ed al predetto atto di convocazione in mediazione, trasmesso a mezzo pec il 6.7.2021 a questo Comune ed acquisito in pari data al prot.n. 6808, rappresentava all'avv. Maurizio ROMAGNOLI ed all'UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che: *“Il procedimento penale innanzi al Tribunale di Napoli Nord per il suddetto sinistro si è concluso con la Sentenza n. 220/20, depositata il 10.6.2020, che si allega in copia, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare dott. Vincenzo SALADINO ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, all'epoca del menzionato sinistro amministratori e lavoratori di questo Comune, compreso il sig. Giovanni Cesaro, perché il fatto non sussiste. Con detta sentenza è stato sancito che, contrariamente a quanto da Voi ritenuto, alcuna responsabilità è imputabile nei confronti di questo Comune e dei suoi amministratori e lavoratori, compreso il sig. Giovanni Cesaro, per la morte della minore Rosa Di Biase. È sorprendente che, secondo quanto da Voi riferito, codesta compagnia assicurativa abbia precipitosamente corrisposto ai congiunti della suddetta minore la considerevole complessiva somma di € 899.440,00, in assenza di sentenza che riconoscesse una responsabilità di questo Ente e dei suoi amministratori e lavoratori per il suddetto sinistro, responsabilità che è stata anzi espressamente esclusa con la precitata Sentenza del Tribunale di Napoli Nord. Pertanto, la vostra richiesta di ripetizione di detta somma è totalmente infondata e si invitano codesta compagnia assicurativa ed il suo legale in indirizzo a desistere dall'agire giudizialmente nei confronti di questo Comune.”*;

- la comunicazione inoltrata con P.E.C. del 23.7.2021 ed acquisita da questo Ente al prot.n. 7521 in data 26.7.2021, con la quale l'Unicover S.p.A., prendendo atto delle succitate note trasmesse da questo Comune, faceva presente che, non essendo più broker di questo Comune, non era più legittimata a rappresentare questo Ente nelle trattative con gli assicuratori, con la conseguenza che dovesse occuparsene questo Comune o in alternativa il medesimo broker, previo nuovo incarico ad hoc per la gestione dei sinistri;

- l'ulteriore intimazione e messa in mora del 28.12.2021 dell'avv. Maurizio ROMAGNOLI, in nome e

per conto della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., acquisita da questo Ente in pari data al prot.n. 12871, avente lo stesso contenuto della succitata precedente intimazione e messa in mora, acquisita da questo Ente al prot.n. 132 in data 7.1.2021;

- l'atto di citazione, trasmesso con P.E.C. del 27.5.2022 ed acquisito da questo Ente al prot.n. 7267 in data 30.5.2022, con il quale la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Cod. Fisc. 00818570012) con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore *ad negotia*, Dott. Massimo Di Fede, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 29.01.2019 in autentica Notaio Tommaso Gherardi di Bologna ai nn. 91632/9664 di rep./fasc rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Romagnoli (RMGMRZ47P23H501Y) e dall'Avv. Gianfrancesco Esposito (SPSGFR76R24F839J), ha convenuto in giudizio questo Comune innanzi al Tribunale di Napoli Nord per l'udienza del 10.10.2022, per fare dichiarare legittima l'azione di rivalsa esperita, ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. 209/2005, dall'attrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nei confronti del Comune di Carinaro e per l'effetto condannare il convenuto Comune di Carinaro al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 899.440,00 o comunque nella minor somma accertata oltre interessi legali a far data dai rispettivi pagamenti sino al saldo; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA;

- la succitata Sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari n. 220/20, depositata il 10.6.2020, relativa al suddetto sinistro;

RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi e delle ragioni di questo Comune, per le motivazioni espresse nella precitata Sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari n. 220/20, depositata il 10.6.2020, relativa al suddetto sinistro e nella menzionata nota prot.n. 7324 del 19.7.2021 del Responsabile del Servizio Legale di questo Comune nonché per quelle ulteriori, che saranno esplicitate nel corso del giudizio, costituirsi e difendersi con urgenza nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord, avverso il suddetto atto di citazione;

SENTITO il Sindaco proporre per l'incarico di difesa nel suddetto giudizio l'avv. Vittorio Scaringia, iscritto nella short list degli avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Carinaro;

DATO ATTO che l'avv. Vittorio Scaringia, per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi per il compenso inferiore rispetto ai minimi tariffari previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale per il valore di € 899.440,00, riportato nel suddetto atto di citazione, così distinto per fasi: € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 7.700,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre € 2.055,00 per spese generali ex art. 13 (15% su onorari), € 630,20 per Cassa Avvocati (4%) ed € 3.604,74 per IVA al 22% su imponibile, il tutto ammontante ad € 19.989,94;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi, tramite legale di fiducia, nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli Nord con l'atto di citazione, di cui alla precitata narrativa, della UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

DI NOMINARE all'uopo l'avvocato Vittorio Scaringia, con studio in Aversa (CE) in Viale Olimpico n. 182, patrocinatore, rappresentante e difensore di questo Ente nel suddetto giudizio.

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed il precitato avvocato.

DI MANDARE al Responsabile del Servizio Legale per gli adempimenti consequenziali ivi compreso l'adozione dell'atto relativo all'impegno di spesa di € 19.989,94, per il pagamento del compenso professionale e di tutte le annesse spese per il legale incaricato, spesa che trova copertura al capitolo 310 del bilancio.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Carinaro, li 7 Settembre 2022

Il Responsabile del Servizio Legale
SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

L'Anno Duemilaventidue, addì _____ del mese di Settembre, in Carinaro e nella sede del Comune, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Carinaro (di seguito: Comune), C.F. 81001470616, con sede in Carinaro, Piazza Municipio 1, in persona del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta, nato a Caserta il 27.4.1971, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Legale;

E

L'Avv. Vittorio Scaringia del Foro di Napoli Nord (di seguito: legale), nato a Napoli il 3.5.1972, con studio in Aversa (CE), Viale Olimpico n. 182, C.F. SCRVT72E03F839B;

PREMESSO CHE:

- il Comune deve difendersi nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli Nord con l'atto di citazione, trasmesso con P.E.C. del 27.5.2022 ed acquisito da questo Ente al prot.n. 7267 in data 30.5.2022, della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore *ad negotia*, Dott. Massimo Di Fede, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Romagnoli e Gianfrancesco Esposito;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ex lege, si è stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel suddetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune;

- con la suddetta deliberazione si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nonché ad approvare la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la difesa e rappresentanza del Comune di Carinaro nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli Nord con l'atto di citazione, trasmesso con P.E.C. del 27.5.2022 ed acquisito da questo Ente al prot.n. 7267 in data 30.5.2022, della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore *ad negotia*, Dott. Massimo Di Fede, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Romagnoli e Gianfrancesco Esposito.

2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, il compenso, così distinto per fasi: € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 7.700,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre € 2.055,00 per spese generali ex art. 13 (15% su onorari), € 630,20 per Cassa Avvocati (4%) ed € 3.604,74 per IVA al 22% su imponibile, il tutto ammontante ad € 19.989,94.

3) Per l'avvio del giudizio il Comune corrisponderà in acconto, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta e fattura del legale incaricato, per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, la somma complessiva di € 3.000,00, oltre accessori (spese generali, Cassa Avvocati ed IVA), il tutto ammontante ad € 4.377,36, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Legale Dott. Carlo Della Peruta

Il Professionista Incaricato Avv. Vittorio Scaringia

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta, che precede;

Preso atto dei pareri, favorevolmente espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare, ai sensi del comma 4, art.134 del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Dott. Nicola Affinito

Il Segretario Generale
Dott. Carlo Della Peruta



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.